Le associazioni ... in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

... per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17

Firenze, Lunedì 20 Febbraio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	82	46	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	85
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Num. 52 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 3 febbraio 1871, colla quale Roma è dichiarata capitale del Regno;

Considerate le condizioni eccezionali in cui si trovano gli impiegati delle amministrazioni centrali che devono trasferirsi a Roma;

Considerato quanto venne fatto nel 1865 in occasione del trasporto della capitale da Torino a Firenze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli impiegati delle amministrazioni centrali che si trasferiscono a Roma, quando non abbiano stipendio superiore alle lire 6,000, è assegnata una indennità uguale all'ammontare della parte di pigione pagata per il tempo in cui, prima della scadenza del semestre di affitto in corso, avranno dovuto abbandonare il loro domicilio in Firenze per trasferirsi nella nuova sede del Governo.

Agli impiegati, la cui locazione si protraesse oltre il semestre in corso, la indennità sarà calcolata in ragione di due quinti della pigione che dovrebbero soddisfare per tutto il tempo non consumato della pattuita locazione.

La indennità di cui sopra non sarà applicata che alle locazioni presentate all'ufficio di registro, secondo le prescrizioni delle leggi.

Art. 2. La durata delle locazioni si calcola a cominciare dal giorno in cui l'impiegato dovrà per ragione di ufficio trasferirsi alla nuova sede del Governo.

La durata delle locazioni fatte dopo il 1° gennaio 1871 non sarà in alcun caso computata oltre un semestre.

Art. 3. Quando il prezzo annuo delle locazioni superi le lire 1,500, l'indennità non sarà corrisposta sulla somma eccedente.

Art. 4. Gli impiegati i quali, o per stipulazioni esplicite nei loro contratti d'affitto, o per accordi coi locatori, hanno facoltà di risolvere le locazioni mediante un compenso determinato, riceveranno l'ammontare di questo compenso, ma in misura non superiore ai due quinti delle somme di cui all'articolo 1.

Art. 5. Non è dovuta indennità a coloro i quali, non avendo famiglia propria, convivono coi genitori o con parenti, e non hanno perciò una separata economia domestica.

Art. 6. Gli impiegati i quali, sebbene abbiano famiglia propria, convivono tuttavia con genitori o parenti, avranno diritto alla indennità stabilita all'articolo 1, semprechè facciano risultare nei debiti modi quale sia la parte di affitto posta a loro carico.

Art. 7. Gli impiegati delle amministrazioni centrali, oltre al compenso di trasporto stabilito dal Regio decreto del 24 maggio 1863, numero 1278, riceveranno una indennità straordinaria di lire cento per sè e per la moglie e per ciascuno dei figli di età superiore agli anni tre. Questa indennità sarà corrisposta per metà prima della loro partenza, e per metà un mese dopo il loro arrivo in Roma.

Art. 8. Il Governo rimborserà agli impiegati delle amministrazioni centrali, che debbono trasferirsi a Roma, il prezzo del trasporto dei loro mobili sino al limite di venti quintali per ciascun celibe e senza impegni di famiglia, e di quaranta quintali per ciascun capo di famiglia i cui membri lo seguano nella nuova residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. 57 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 9 della legge 24 agosto 1862, n. 788;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono ammesse al corso legale nello Stato le monete d'oro da lire venti e lire dieci, corrispondenti rispettivamente a fiorini otto e fiorini quattro, coniate dall'Impero Austro-Ungherese, in conformità del sistema stabilito dalla legge 24 agosto 1862, n. 788.

Le monete della detta specie calanti di mezzo per cento, oppure tosate, bucate, sfigurate e logore per modo che non sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, cadono sotto il disposto dall'articolo 3 della legge 21 luglio 1866, n. 3087.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Num. 58 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il messaggio del 16 febbraio corrente col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò che questa nella tornata del 14 detto mese ha mandato procedersi al ballottaggio tra i signori

Felice Assanti-Pepe e

Achille Fazzari, i quali nella votazione avvenuta il 22 scorso mese di gennaio nel collegio di Chiaravalle Centrale, n. 109, riportarono il primo 287 voti, ed il secondo 151;

Veduto l'articolo 63 della legge 17 dicembre 1860, n. 4513;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio di Chiaravalle Centrale, n. 109, è convocato pel giorno 12 marzo prossimo affine di procedere alla votazione di ballottaggio tra i detti signori candidati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 59 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 14 febbraio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Oderzo, n. 461;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Oderzo, n. 461, è convocato pel giorno 12 marzo prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 60 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 febbraio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Piacenza, n° 324;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Piacenza, n. 324, è convocato pel giorno 12 marzo prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 61 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto il Messaggio in data del 16 febbraio corrente, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di San Daniele, n° 470;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di San Daniele, n° 470, è convocato pel giorno 12 marzo prossimo affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 19 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

RELAZIONE *del Ministro dell'Interno a S. M. in udienza del 25 gennaio 1871 sul Regio decreto che modifica le norme dalle quali è retta l'istituzione del corpo dei militi a cavallo per le provincie siciliane.*

SIRE,

Nella relazione che precede il Regio decreto del dì 30 settembre 1863, con il quale venne approvato il regolamento del corpo dei militi a cavallo per le provincie siciliane, è tracciata la storia di questa antica istituzione avente per iscopo di tutelare la pubblica sicurezza nelle campagne, i prodotti del suolo e gli armenti, sotto il vincolo della responsabilità per i danni ed i furti.

Si astiene pertanto il riferente dal risalire all'origine del detto corpo e dall'enumerare le trasformazioni dallo stesso subite fino alla data del citato decreto per scendere poi ad enunciare le ulteriori riforme che la esperienza ha dimostrato essere necessario introdurre nel suo ordinamento, affinchè sia posto in grado di rendere più efficaci servizi.

Già fino dal principio del 1866 era stato riconosciuto il bisogno di modificare in qualche parte il relativo regolamento in seguito ad alcuni inconvenienti che si erano manifestati a riguardo specialmente della meno precisa definizione della responsabilità imposta al detto corpo non che circa al termine assegnato per la denuncia dei danni e dei furti.

E nel mese di marzo dello stesso anno venne dal riferente nominata una Commissione con incarico di suggerire le modificazioni da introdursi nel regolamento in vigore. Quella Commissione adempiva col massimo studio e con lodevole sollecitudine il mandato affidatole. Se non che, essendosi in quel mentre verificato il caso dello scioglimento di alcune sezioni, fu agitata la quistione se non fosse per avventura opportuno di sopprimere il corpo dei militi a cavallo, e di concentrare il servizio della sicurezza pubblica anche per i distretti dell'isola nell'arma dei Reali carabinieri come nelle altre provincie del Regno.

Siffatto provvedimento pareva a prima giunta giustificato dalle mutate condizioni dei tempi, dalla economia che ne sarebbe derivata a pro dell'erario e dagli inconvenienti che avevano dato luogo allo scioglimento parziale delle sezioni.

Ma, considerando d'altra parte i servizi resi alla pubblica sicurezza ed alla proprietà fondiaria dallo stesso corpo, la sua antichissima origine, e le speciali esigenze dei luoghi, il Ministero stimò conveniente di soprassedere dal prendere qualsiasi determinazione in proposito, volendo anzitutto consultare le autorità locali sopra un argomento di tanta importanza.

Sottoposto infatti il quesito ai prefetti dell'isola, tutti unanimemente dichiararono che il sopprimere quella istituzione avrebbe recato grave danno alla sicurezza pubblica delle campagne e cagionato grande malumore nei proprietari, che sarebbero stati così privati di un efficace mezzo di tutela dei loro averi.

Non restava quindi al riferente che esaminare novellamente le proposte formulate dalla preaccennata Commissione, confrontarle con le osservazioni fatte in proposito dalle autorità politiche locali, concertare col suo collega ministro di grazia e giustizia le disposizioni relative al più breve termine da prefiggersi per le denunzie, al modo di procedura per i giudizi d'indennità dei danni e dei furti, ed ai casi che implicavano la responsabilità del corpo, e concretare poi le misure da adottarsi, previo l'autorevole avviso del Consiglio di Stato.

Al che tosto si accinse, e, per viemmeglio coordinare le divisate riforme con le altre parti del regolamento in vigore anche per ciò che ha tratto alla contabilità ed alla amministrazione, reputò conveniente di compilare un nuovo progetto di ordinamento che ora si pregia di sottoporre all'approvazione di V. M.

Tali riforme si possono riassumere nei seguenti punti:

1° Nomina di un ispettore per ogni provincia incaricato di vegliare alla disciplina, ed al regolare andamento del servizio delle varie sezioni, e di sopraintendere all'Amministrazione con obbligo di prestare adeguata cauzione per la gestione dei fondi;

2° Riduzione della cauzione imposta ai comandanti per la malleveria dei danni e dei furti da lire 25000 a lire 5000 e conseguente diminuzione dello stipendio dei comandanti stessi da lire 5100 a lire 4000;

3° Limitazione al termine di giorni 8 del tempo utile per le denuncie dei guasti e dei furti;

4° Precisa definizione della responsabilità del corpo dei militi a cavallo;

5° Soluzione dei dubbi insorti sulla circoscrizione territoriale in rapporto alla responsabilità delle singole sezioni.

Confortato dal favorevole voto del Consiglio di Stato, il riferente confida che, mercè siffatte innovazioni, verrà raggiunto il doppio intento di rendere più pronta ed efficace l'azione dei militi, ottenendo in pari tempo una non lieve economia nella relativa spesa, che, in forza del Regio decreto 11 agosto 1870, va ora ripartita per metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico dei comuni.

Ed in vero con la nomina dell'ispettore si crea un mezzo per assicurare il buon andamento del servizio in tutta la estensione della provincia e di invigilare a che sia mantenuta salda la disciplina dei militi delle varie sezioni: ciò che mancava finora, e che costituiva una delle principali cause degli inconvenienti che si ebbero a lamentare.

Con la riduzione della cauzione dei comandanti a sole L. 5000 si rimuove l'ostacolo che si incontrò più volte nella scelta di persone idonee a coprire cotali posti, senza menomare d'altra parte la tutela degli interessi dei privati, essendosi constatato che basta il prodotto delle ritenute sugli stipendi per far fronte al pagamento delle indennità.

Mercè la limitazione del tempo utile per le denunzie dei guasti e dei furti si allontana il pericolo di contestazione sui casi d'indennità, rendendo più pronti e sicuri i giudizi, tanto nell'interesse dei militi, quanto in quello dei danneggiati. Al che tende pur anco la più precisa ed esatta definizione della responsabilità dei militi e dei casi ai quali essa si estende.

La economia poi della spesa, derivante dalla diminuzione della paga dei comandanti e da una lieve riduzione dei ruoli, ascende in complesso a L. 194,850, somma abbastanza rilevante se si consideri che si ottiene un tale risparmio non solo senza scemare la vigilanza, ma rendendo anzi in pari tempo, per effetto delle proposte riforme, più attivo ed efficace il servizio affidato al corpo in discorso.

Premessi questi brevi cenni, che valgono a spiegare il concetto e lo scopo dell'unito progetto di regolamento, il riferente prega la M. V. a volersi degnare di approvarlo, ed in tale fiducia si onora di sottoporre alla Real firma il relativo schema di decreto.

Il Numero 51 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 30 settembre 1863, con il quale venne approvato il regolamento del corpo dei militi a cavallo per le provincie siciliane;

Visto l'altro Nostro decreto in data 11 agosto 1870, Allegato *O*, che mandò a carico dei comuni interessati la metà della spesa occorrente per il mantenimento di detto corpo;

Ritenuto il bisogno di modificare in qualche parte le norme dalle quali è retta una tale istituzione;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio a partire dal 1° aprile p. v. l'annesso regolamento per il corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane vidimato d'ordine Nostro dal Ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

REGOLAMENTO per il Corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane.

PARTE PRIMA.

Istituzione ed organamento.

CAPO PRIMO.

Costituzione del corpo.

Art. 1. — *Scopo dell'istituzione.*

I militi a cavallo sono costituiti in corpo speciale per le provincie siciliane, fanno parte della forza pubblica, invigilano al mantenimento dell'ordine, ed all'osservanza delle leggi sulla pubblica sicurezza, e dei regolamenti sulla polizia campestre, sì e come è ordinato dal presente regolamento sotto il vincolo della responsabilità per i danni e per i furti.

Art. 2. — *Distribuzione della forza in sezioni.*

I militi sono distribuiti in tante sezioni quanti sono i circondari dell'isola.

La circoscrizione territoriale del circondario è conforme a quella amministrativa del Regno.

Nel circondario di Palermo vi saranno due sezioni, una orientale, occidentale l'altra.

Art. 3. — *Direzione e sorveglianza.*

Ad ogni sezione è preposto un comandante, un ispettore sopraintendente al servizio di tutte le sezioni della provincia.

Art. 4. — *Stato della forza.*

La forza, i gradi e le paghe del corpo sono stabiliti dal quadro annesso al presente Regolamento.

I quadri delle singole sezioni saranno determinati dal Ministero, a norma delle esigenze del servizio.

Art. 5. — *Pensioni.*

Per il trattamento di pensione sono applicabili le disposizioni del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6. — *Divisa ed armamento.*

Il vestiario, il cavallo, le armi, la bardatura e gli oggetti di piccolo corredo non che la manutenzione degli stessi sono a carico dei militi.

La provvista del vestiario, dell'armamento, della bardatura e di piccolo corredo occorrenti ai graduati e militi, esclusi gli ispettori e i comandanti, sarà fatta per ogni provincia, a seconda del rispettivo bisogno di ogni sezione, hi colle formalità prescritte per gli appalti nell'interesse dello Stato.

Art. 7. — *Modello della divisa ed armamento.*

La divisa, le armi e la bardatura del cavallo dei comandanti, brigadieri, sottobrigadieri e militi saranno conformi ai modelli annessi al presente regolamento tabella n. 1, 2, 3.

La divisa degli ispettori sarà uguale a quella dei comandanti, con i distintivi però di maggiore dell'esercito.

Art. 8. — *Requisiti per l'ammissione.*

L'individuo che vuol essere ammesso nel corpo dei militi a cavallo deve comprovare:

1° Di aver compiuto l'età d'anni 21 e non oltrepassata quella di 35;

2° Di aver soddisfatto all'obbligo della leva;

3° Di saper leggere e scrivere;

4° Di essere sano e robusto;

5° Di essere di onesta condotta.

Tra i concorrenti saranno preferiti i carabinieri ed altri militari dell'esercito congedati, e quindi i celibi e i vedovi senza prole. I già militari potranno essere dispensati dal requisito dell'età.

Art. 9. — *Certificato di condotta.*

Le prove della buona condotta debbono fondarsi sopra regolari attestati delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza del luogo di nascita, e di quello di ultimo domicilio, e non saranno valevoli dopo tre mesi dalla loro data.

Art. 10. — *Nomine.*

Gli ispettori ed i comandanti saranno nominati per decreto Regio; i brigadieri e sottobrigadieri ed i militi per decreto del prefetto della provincia.

Art. 11. — *Prescrizioni per le nomine.*

La nomina degli ispettori sarà preceduta dalla proposta di una Commissione composta del prefetto, presidente, del procuratore Regio, del comandante locale dei Reali carabinieri, di due membri della Deputazione provinciale da designarsi dal prefetto, e di un impiegato dell'amministrazione di pubblica sicurezza, come segretario senza voto, pure scelto dal prefetto.

Quella dei comandanti avrà luogo sulla proposta dell'istessa Commissione, sentito il parere dell'ispettore dei militi della provincia.

Quella dei brigadieri, sottobrigadieri e militi, sarà fatta sulla proposta del rispettivo comandante, previo l'avviso del suddetto ispettore.

Art. 12. — *Nomine in caso di ricostituzione delle Sezioni.*

Nel caso di ricostituzione di una sezione, anche le nomine dei brigadieri, sottobrigadieri e militi dovranno essere precedute dalle proposte della Commissione, come per le nomine dei comandanti.

Art. 13. — *Atto di ferma.*

Coloro che, riconosciuti idonei, saranno ammessi nel corpo dei militi a cavallo dovranno contrarre una ferma di anni sei e prestare giuramento a mani del prefetto o della persona a ciò delegata.

Non potranno assumere le funzioni ove non si presentino forniti di cavallo.

Art. 14. — *Cauzione degli ispettori e dei comandanti.*

Gli ispettori sono obbligati a prestare una cauzione nella misura che sarà determinata dal Ministero, a norma della importanza delle rispettive sezioni.

I comandanti debbono pure prestare una cauzione nella somma di lire cinquemila (lire 5000) per concorrere, in mancanza del fondo delle ritenute, al pagamento dei compensi per furti e danni.

Le cauzioni saranno date o in contanti o in rendite del Debito Pubblico, secondo le norme generali stabilite in proposito.

Art. 15. — *Prescrizioni sulle cauzioni.*

L'ispettore ed il comandante che, dentro il termine di due mesi non avessero prestato per intero la cauzione saranno considerati dimissionari.

Ove la cauzione abbia ad essere in parte o

totalmente alienata, l'ispettore ed il comandante dovranno reintegrarla nel termine di un mese sotto pena della dimissione.

Art. 16. — *Traslocazioni.*

Le traslocazioni dei comandanti saranno decretate dal Ministero dell'interno.

Quelle dei brigadieri sottobrigadieri e militi, se si tratti di passaggio da una sezione all'altra della stessa provincia, saranno ordinate dal prefetto; se invece da una provincia all'altra avranno luogo per disposizione ministeriale.

Art. 17. — *Indennità di trasloco.*

Ai graduati ed ai militi a cavallo competono per le traslocazioni le stesse indennità stabilite per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 18. — *Licenze.*

I comandanti potranno accordare ai graduati ed ai militi licenze per un termine non maggiore di giorni otto, informandone il prefetto o sottoprefetto.

È in facoltà del prefetto o del sottoprefetto di estendere il permesso fino alla durata di un mese.

Le licenze agli ispettori ed ai comandanti saranno concesse dal prefetto e non dovranno eccedere la durata di un mese.

Art. 19. — *Registro delle licenze.*

I comandanti dovranno tenere un registro conforme al modello n. 1 per annotarvi le licenze accordate ai graduati e ai militi della rispettiva sezione.

CAPO SECONDO.

Attribuzioni e responsabilità.

Art. 20. — *Attribuzioni generali del corpo.*

Ai militi a cavallo, quali agenti della pubblica sicurezza, è affidata:

1° La tutela dei frutti di campagna, a mente dell'articolo 97 della legge 20 marzo 1865, sulla pubblica sicurezza;

2° La vigilanza ai furti del bestiame e di abigeato, ai guasti fatti nelle vie pubbliche e nelle campagne (comprese le case di campagna, le masserie, i pagliai, le mandrie e simili) come pure alle estorsioni per mezzo di sequestro di persone sulla via pubblica e nelle campagne del proprio circondario;

3° La esecuzione, in quanto per altro può aver tratto alle campagne ed ai luoghi posti fuori dell'abitato, delle leggi e regolamenti sul porto d'armi e sulle armi proibite e delle disposizioni portate dal titolo II, capo I, sezioni VII, VIII, IX e X della legge succitata di pubblica sicurezza e così sulle professioni e traffici ambulanti, sui viandanti, sui mendicanti e sugli oziosi e vagabondi.

Art. 21. — *Sorveglianza ai regolamenti locali.*

Sulla proposta dei Consigli provinciali e comunali, e dietro apposite disposizioni ed istruzioni del Ministero dell'Interno, potranno i militi a cavallo essere specialmente incaricati:

1° Dell'esecuzione di tutti i regolamenti di polizia campestre decretati dai Consigli comunali componenti il circondario, a mente dell'articolo 87 della legge provinciale e comunale 20 marzo 1865;

2. Della sorveglianza ed accertamento delle contravvenzioni ai parziali statuti per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali e provinciali, ai regolamenti boschivi agrari e sulla caccia ed altre disposizioni sulla polizia locale nelle campagne e nei luoghi fuori l'abitato, meno per tutto quanto può riflettere ai dazi, alle entrate ed alle imposte.

Art. 22. — *Casi in cui debbasi procedere agli arresti.*

Il corpo dei militi a cavallo dovrà procedere, entro i limiti delle esigenze dei suddetti speciali servigi, all'arresto dei disertori e renitenti militari, dei fuggitivi dalle carceri, dei condannati latitanti, e di chi fosse colto in flagrante reato nei casi previsti dallo art. 60 del Codice di procedura penale.

Art. 23. — *Attribuzioni degli ispettori.*

Gli ispettori terranno sotto la loro responsabilità la gestione della Cassa di massa e dei proventi di cui all'art. 70 del presente regolamento.

Sono altresì incaricati della generale vigilanza sul servizio, sulle discipline e sull'amministrazione economica e di contabilità delle sezioni della rispettiva provincia. Dovranno quindi eseguire, ogni due mesi, una ispezione alle dipendenti sezioni allo scopo di accertare lo stato della forza, l'andamento dell'amministrazione e tutto quanto riguarda il servizio e la disciplina.

Una copia del processo verbale dell'ispezione sarà comunicata alla prefettura, la quale, a sua volta, ne farà invio al Ministero colle sue osservazioni e proposte.

Art. 24. — *Tenuta di registri dagli ispettori.*

Gli ispettori dovranno tenere il registro ordinario delle corrispondenze (modello n° 2) ed un altro in cui siano riuniti progressivamente tutti gli originali processi verbali delle ispezioni.

Art. 25. — *Attribuzioni dei comandanti.*

I comandanti hanno l'obbligo di curare la disciplina, ed il regolare andamento dei servizi della rispettiva sezione; al quale uopo dovranno, almeno una volta al mese, visitare personalmente i comuni compresi nella loro giurisdizione e conferire con i delegati di pubblica sicurezza e con i sindaci, sulla condizione della polizia locale e campestre, riferendone il risultato al prefetto od al sottoprefetto.

Incombe loro altresì di tenere la contabilità del fondo di massa della rispettiva sezione, giusta l'art. 71 di questo regolamento.

Art. 26. — *Tenuta dei registri dai comandanti.*

Presso ogni sezione saranno tenuti a cura dei comandanti, oltre gli altri registri prescritti dal presente regolamento:

1° Un registro di protocollo per le corrispondenze, conforme a quello degli ispettori;

2° Registro di matricola dei graduati e militi (modello n. 3);

3° Registro del servigio giornaliero, in cui saranno descritte tutte le operazioni ordinarie e straordinarie, colla indicazione dei militi comandati, della natura del servizio, dei luoghi, delle autorità richiedenti, e dei risultati ottenuti (modello n. 4);

4° Registro delle osservazioni fatte e dei provvedimenti presi in occasione della visita mensile, di cui all'articolo precedente (modello n. 5);

5° Registro dei risultati della ispezione fatta alla sezione degli ispettori di cui all'art 23 (modello n. 6).

Art. 27. — *Responsabilità del corpo.*

Gli ispettori, i comandanti, i graduati ed i militi a cavallo saranno pecuniariamente e solidariamente risponsabili, entro i limiti della circoscrizione del rispettivo circondario, delle grassazioni, delle rapine, dei furti (compresi quelli del bestiame e di abigeato), non che dei guasti sulle vie pubbliche e nelle campagne (incluse le case di campagna, le masserie, i pagliai, mandrie e simili), per motivo di furto o di estorsione, come pure delle estorsioni per mezzo di sequestro di persone, avvenuto nei luoghi sovraindicati.

Non saranno tenuti per i furti qualificati per la persona senza complicità di estranei, e per danni arrecati con reati di altra natura.

Art. 28. — *Autorità che debbono risolvere le contestazioni per danni e furti.*

Le contestazioni per danni e contravvenzioni non potranno essere risolte che dai conciliatori, dai pretori e dai tribunali, secondo le norme di competenza stabilite dal Codice di procedura civile. Sono quindi vietate le transazioni tra i militi e i privati.

Art. 29. — *Termine della denuncia e del giudizio.*

I furti ed i guasti debbono essere dai danneggiati denunciati alle autorità indicate all'articolo precedente, entro otto giorni da quello in cui avvennero, trascorso il qual termine decadono da ogni diritto a compenso.

I danneggiati hanno altresì l'obbligo di incominciare il giudizio per la indennità dei furti o guasti nel corso di un anno dal giorno della denunzia, trascorso quel termine, l'azione resta prescritta.

Art. 30. — *Epoca e modo del pagamento del compenso per danni e furti.*

Al pagamento dei compensi dei danni e furti sarà provveduto, in primo luogo col fondo delle ritenute sullo stipendio di cui all'articolo 32 e suppletivamente colle cauzioni dei comandanti.

Il detto pagamento non potrà aver luogo che dopo la scadenza d'ogni anno, e dopo che saranno stati accertati, mediante certificati delle autorità menzionate all'art. 28, tutti i furti e danni verificatisi entro l'anno stesso.

Art. 31 — *Prescrizioni circa il pagamento dei compensi per danni e furti.*

Le ritenute non potranno essere erogate se non che al pagamento dei danni e di furti verificatisi entro l'anno in cui le medesime furono operate.

Nel caso che il prodotto delle ritenute di un anno non bastasse a far fronte al pagamento dei compensi per i furti ed i danni verificatisi nell'anno medesimo vi si supplirà colla cauzione dei comandanti. Ed ove poi neanco colla cauzione non si venisse a formare il fondo occorrente per provvedere all'integrale pagamento dei detti compensi ne verrà fatta la ripartizione per contributo, in via amministrativa, fra gli aventi diritto, senza che questi possano elevare pretese a maggiori compensi.

Art. 32. — *Ritenzioni sulle paghe.*

Per il pagamento dei compensi per i furti ed i danni sarà fatta una ritenuta sullo stipendio agli ispettori in ragione di una sesta parte, il cui prodotto sarà accreditato in parti uguali alle sezioni della rispettiva provincia, ed ai comandanti in ragione di una quarta parte.

La ritenuta della quarta parte sarà pure fatta sullo stipendio dei brigadieri, sottobrigadieri e militi, e la somma relativa servirà per tre quarti al pagamento dei compensi per i furti ed i danni, e per un quarto a formare il fondo di massa per il pagamento del vestiario, del corredo, della bardatura e dell'armamento.

Art. 33. — *Amministrazione delle ritenute ordinarie.*

L'importo delle ritenute per il compenso dei furti e danni il quale viene sottratto dallo stipendio e descritto in apposita colonna sui ruoli mensili di pagamento, rimane in cassa ed è amministrato dalle tesorerie, secondo le norme che sono stabilite dal Ministero delle Finanze.

Quello delle ritenute per vestiario sarà pure descritto in apposita colonna sui ruoli mensili dello stipendio e pagato dalle tesorerie direttamente agli ispettori ond'essere amministrato in conformità del capo secondo, parte seconda del presente regolamento.

Art. 34 — *Ritenute straordinarie per vestiario.*

Ove la ritenuta ordinaria per il vestiario, di cui all'articolo 32 del presente regolamento, fosse riconosciuta insufficiente allo scopo, potranno i signori prefetti ordinare ritenute straordinarie nei limiti che crederanno strettamente necessari.

Queste ritenute saranno fatte ed amministrate nello stesso modo delle ritenute ordinarie.

Art. 35. — *Svincolo delle ritenute per furti e danni.*

Al principio d'ogni anno, scaduto il tempo utile per le denunzie, giusta l'articolo 29, quando consti da certificati, rilasciati dalle competenti autorità, che non vi siano denunzie nè procedimenti in corso per compensi riferibili all'anno precedente, o che abbia già avuto luogo la ripartizione, di cui all'articolo 31, si addiverrà allo svincolo delle ritenute per danni e guasti.

Art. 36 — *Riparto e destinazione delle ritenute svincolate.*

Il prodotto delle ritenute per compensi di furti e danni rimasti svincolate a favore degli ispettori e dei comandanti sarà a cura dei prefetti fatto pagare ai medesimi.

Quello dei brigadieri, sottobrigadieri e militi sarà a cura dei prefetti fatto versare agli ispettori ond'essere amministrato in conformità del capo secondo, parte seconda di questo regolamento.

Contemporaneamente al detto versamento sarà dai prefetti notificato ai comandanti il riparto delle somme svincolate fra i graduati e militi della rispettiva sezione per annotazione nei conti di massa.

(*Continua*)

Nomine e disposizioni avvenute nel personale di stato maggiore ed aggregati della Regia marina:

Con RR. decreti 29 dicembre 1870:

Martini comm. Federico, contrammiraglio nello stato maggior generale della R. marina, nominato direttore generale di arsenale del 2° dipartimento marittimo a far tempo dal 5 gennaio 1871;

Roberti cav. Amilcare, id. id., nominato direttore generale di arsenale del 3° dipartimento marittimo a far tempo dal 1° gennaio 1871;

Lampo cav. Camillo, capitano di vascello di 2ª classe id., nominato capo di stato maggiore del 2° dipartimento marittimo a far tempo dal 1° gennaio 1871;

Culotta Diego, luogotenente di vascello di 2ª classe id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia a far tempo dal 1° gennaio 1871.

Con RR. decreti 13 gennaio 1871:

Malaguzzi Guido, guardia marina di 1ª classe nello stato maggior generale della R. marina, accettata la volontaria dimissione dal R. servizio a far tempo dal 16 gennaio 1871;

Vallega Antonio, scrivano di 1ª classe nel personale di segreteria dei comandi in capo di dipartimento marittimo, accettata la volontaria dimissione dal R. servizio a far tempo dal 16 gennaio 1871.

Con R. decreto 22 gennaio 1871:

Gogola cav. Antonio, capitano di vascello di 2ª classe nello stato maggior generale della R. marina, nominato capo di stato maggiore del 3° dipartimento a far tempo dal 1° febbraio 1871.

S. M. in udienza del 16 febbraio ha, per proposta fattagliene dal Ministro della Marina, concessa la medaglia d'argento al valore di marina al sig. Giusti Vittorio, guardiamarina sulla R. pirocorazzata *Castelfidardo*, per avere il 27 settembre 1870 salvato, con rischio della propria vita, un soldato di fanteria marina caduto in mare dal suddetto R. legno.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Concorso alla cattedra d'agraria e pastorizia nella Regia Università di Pisa.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra d'agraria e pastorizia nella sezione d'agronomia e veterinaria nella Regia Università di Pisa.

Il concorso avrà luogo presso la detta Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 31 marzo p. v., dichiarando nelle domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, o per le due forme ad un tempo.

Per il Ministro: G. Cantoni.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Leggesi nel *Libero Cittadino* di Siena del 19:

Lunedì (6) ebbero principio negli uffizi della nostra benemerita Società di Esecutori di Pie Disposizioni gli esami per il concorso al posto di studio Feroni, cui va annessa l'annua pensione di lire 3000 per un giovane affinchè si rechi in una delle primarie città di Europa a perfezionarsi nelle scienze esatte, pensione che può anche essere accresciuta, quando la sia reputata insufficiente. Al concorso erano ammessi gl'italiani di ogni provincia. Ciononostante, lo credereste? I concorrenti furono 6 soli, e di questi 2 non si presentarono agli esami, 2 si ritirarono nel primo e secondo giorno degli esami, e non rimasero a sostenere tutte le prove che 2 soli, il signor Petrini, abruzzese, di cui avemmo luogo in Siena di vedere gli esperimenti di un cannone di sua invenzione, ed il signor Azzurrini, senese, allievo dell'Istituto tecnico di Firenze.

— Il *Giornale di Sicilia* del 17 annunzia che « al rinomato artista signor Rosario Riolo è stato dato incarico di restaurare gli stupendi mosaici rinvenuti nella piazza della Vittoria » a Palermo.

— Ieri furono levati gli assiti intorno all'obelisco astronomico fatto erigere dalla Giunta municipale di Milano, dietro proposta del signor assessore cav. Manfredo Camperio, sull'alto del nuovo giardino al crocicchio della via Manin col bastione di porta Venezia.

Questo obelisco fu costrutto sotto la direzione dell'esimio astronomo professore commendatore Schiaparelli per la parte scientifica, e dell'ufficio tecnico municipale per la parte architettonica e tecnica.

L'obelisco porta sulla faccia rivolta a mezzogiorno il gnomone colla linea meridiana del tempo vero di Milano, e la *lemnisca* o curva del tempo medio di Milano a mezzodì pei dodici mesi dell'anno; sulla faccia rivolta a levante il barometro colle altezze in metri sul livello del mare dei monti principali d'Italia e di alcuni monumenti più celebri; sulla faccia di tramontana il termometro colla scala centigrada e la scala di Réaumour; e finalmente sulla faccia di ponente le differenze in minuti primi fra il tempo vero di Milano e il tempo medio di Roma per i dodici mesi dell'anno; in cima poi sta il congegno che indica i punti cardinali e la direzione del vento.

L'obelisco fu eseguito dallo scultore Tantardini, in marmo di Carrara, e si erge sopra un piedestallo simile con quattro dadi alla base. All'ingiro evvi parapetto di ferro in istile greco-romano.

Non dubitiamo, aggiunge la *Perseveranza*, che la nostra popolazione, riconoscendo l'utilità di questa costruzione, la vorrà rispettare, e curare che non siano guastati gli strumenti ed i congegni.

— Al *Movimento* di Genova del 18 scrivono che, nella notte dal 10 all'11 corrente, il brik-scooner *Amicizia*, comandato dal capitano Vannucci di Viareggio, partito da Porto Maurizio con carico di legname, dal mare tempestoso fu gettato sulla spiaggia di Sestri Levante dirimpetto al cimitero, e fu ridotto in pezzi dallo infuriare delle onde. L'equipaggio dell'*Amicizia* riuscì a mettersi in salvo.

— Leggesi nella *Sentinella Bresciana* del 17:

Il prefetto, comm. avv. Luigi Tegas, ad onorare la memoria della compianta consorte ed a secondarne le pie e benefiche intenzioni, ha destinate tre cartelle del debito pubblico della rendita di lire 50 ciascuna, valor nominale lire 3000, a favore dell'Asilo d'infanzia, della Casa d'industria e del Ricovero di mendicità.

E fra le altre beneficenze, venne inoltre erogata la somma di lire 500, da distribuirsi ai poveri infermi della parrocchia del duomo, residenza della defunta.

— La *Gironde* di Bordeaux contiene i seguenti particolari sulla disposizione del gran teatro che serve alle riunioni dell'Assemblea nazionale francese in quella città.

La tribuna, il seggio presidenziale ed i seggi dell'ufficio, disposti come al Corpo legislativo, sono sul palco scenico un po' in addietro del posto destinato al suggeritore. Un impiantito venne costruito dalla scena fino all'altezza delle prime gallerie. L'antico palchetto municipale serve di ingresso principale.

Per poter collocare un così gran numero di persone nell'ambito ristretto della sala bisognò assegnare loro dei semplici banchi coperti di velluto rosso, ma senza leggii, posti che lasciarano molto a desiderare sotto l'aspetto della comodità e che non permettono ai deputati di scrivere.

Ad onta di tale grave inconveniente bisogna riconoscere che non poteva farsi di più e di meglio di quanto si è fatto. La disposizione dell'assieme è perfetta per quanto è possibile. La tribuna in particolare si trova collocata in posizione felicissima, e gli oratori possono farsi intendere facilmente dall'intera sala senza grandi sforzi.

I due ordini delle finestre e tutto il lubbione sono riservati al pubblico.

La sala dei *Grands Hommes*, il ridotto ed il vestibolo sono disposti per gli uffici. La gran sala dei concerti, decorata dal soffitto di Bouguereau, servirà di sala delle conferenze.

I locali occupati dal *Cercle de la Comédie* e dal *Club Bordelais* sono destinati come alloggio al presidente dell'Assemblea, ai tre questori ed al segretario generale.

DIARIO

Riferiamo più sotto i resoconti delle sedute del 15 e del 16 dell'assemblea nazionale francese nelle quali sedute si verificarono la maggior parte delle elezioni, si costituì il seggio presidenziale e venne presentata la mozione per la nomina del signor Thiers a capo del potere esecutivo della Repubblica.

La elezione del signor Giulio Grévy a presidente dell'assemblea viene dai giornali francesi interpretata favorevolmente. « Il signor Grévy, dice la *France*, è un repubblicano provato. Egli pertanto è una garanzia pel partito cui appartiene e il suo amore all'ordine, il suo rispetto per la legalità, l'elevatezza del suo carattere lo rendono accetto a tutte le altre opinioni della Camera. Finchè la repubblica sia rappresentata da uomini come lui, gli onest'uomini di tutti i partiti non avranno alcuna difficoltà ad accomodarsi. »

Il *Giornale di Ginevra* pubblica nuovi particolari che chiariscono la necessità in cui si è trovata la prima armata francese dell'Est di ritirarsi nella Svizzera. Perdita di tempo prezioso a Besanzone dopo la mala riuscita dell'attacco della Lisaine; perdita di tempo cagionata da malattia (attentato di suicidio) del generale Bourbaki; confusione prodotta dai suggerimenti del signor de Sèvre, delegato dal governo di Bordeaux a commissario presso il generale comandante dell'armata dell'Est; mancanza di azione complessiva dei generali comandanti i diversi corpi; disordine nelle truppe di nuova leva dopo la ritirata di Lisaine, e per ultimo la fiducia nell'armistizio, dal quale risultò poscia esclusa quest'armata, che si impose una assoluta inazione, mentre Manteuffel continuava senza posa le sue operazioni; tali sono le cause che produssero la ritirata di Clinchant nella Svizzera. Altre però ve ne sono e più efficaci, e queste vengono attribuite all'inazione del corpo d'armata che era rimasto a Digione. Il *Giornale di Ginevra* conchiude le sue osservazioni colle parole che riferiamo:

« Di tutte le cause che produssero la disastrosa ritirata dell'esercito dell'Est, la più fatale fu la negligenza veramente incomprensibile colla quale la linea di ritirata dell'armata è stata abbandonata alle imprese del nemico. Un corpo di circa 50,000 uomini era stato lasciato a Digione per arrestare il passaggio di tutte le truppe provenienti dall'ovest, che si dirigessero verso la linea del Doubs. Invece di adempiere questo mandato di capitale importanza, l'armata di Digione (Garibaldi) si è lasciata baloccare per più giorni da corpi di osservazione che si succedevano innanzi a questa città, e su tutte le vie presentavano de' simulacri di battaglia. Intanto il grosso dell'armata del generale Fransecki passava, senza essere inquietato, a poche leghe al nord di Digione, e si impadroniva, quasi senza trar colpo, delle più importanti posizioni: Dôle, Quingey, Vaudrey, Eyans, Salins, Monchourd, Arbris, Poligny. Se i 50,000 uomini lasciati a Digione avessero adempiuto la missione che loro era stata affidata, l'armata di Bourbaki non avrebbe trovato, il 24 gennaio, la sua linea di ritirata tagliata tanto sopra Digione, quanto sopra Lione.

« Le piccole vittorie riportate nella Côte d'Or, e di cui si è fatto tanto rumore, costarono caro all'armata francese dell'Est. Noi molto ci inganneremmo se tale non fosse il definitivo giudizio della storia su questa campagna di un mese destinata ad essere registrata fra le più compassionevoli di cui abbiano mai narrato le storie militari. »

Nell'alta Camera inglese, tornata del 17 febbraio, lord Somerset censurò l'amministrazione della marina. La Camera ha, dopo una breve discussione, approvato la risoluzione di nominare una Giunta d'inchiesta.

Il generale Vogel di Falkenstein ha pubblicato un ordine imperiale di gabinetto con cui è tolto lo stato d'assedio nei distretti prussiani che vi erano stati sottoposti durante la guerra. Il decreto dice essere volontà dello imperatore che, durante le operazioni elettorali, non venga menomamente inceppata la libertà degli elettori; epperciò la sospensione dello stato d'assedio per quei distretti durerà finchè siano compiute le elezioni. In questo intervallo di tempo verranno rimesse in libertà le persone arrestate o internate per ordine del governatore generale, quando però non siano colpite da un mandato di cattura emanato dall'autorità giudiziaria.

A Berlino è stato chiuso, il 17 febbraio, il Parlamento prussiano. Alle due Camere riunite fu letto dal ministro del commercio il messaggio imperiale di chiusura.

ASSEMBLEA NAZIONALE FRANCESE.

La seduta del 15 dell'Assemblea nazionale francese ebbe principio con manifestazioni chiassose e termine con disordini e tumulti.

Prima che la seduta cominciasse non si trattò che di clamori e di applausi che la folla convenuta sulla piazza della *Comédie* rinnovava per ogni deputato del partito radicale che transitava di là. Si aspettavano i deputati di Parigi, e più di una volta la gente si ingannò sulla identità delle persone che essa acclamava. « Più di un deputato, dice la *France*, pareva ben sorpreso di essere divenuto così popolare da un momento all'altro. Altri si mostrava anche più maravigliato di vedersi fatto oggetto di una dimostrazione ultrademocratica. »

Nell'aula la discussione cominciò alle ore due. Si attese alla verifica di poteri senza che si sollevassero incidenti notevoli, seppure non si voglia notare la dimostrazione di caldissima simpatia con cui vennero accolti i rapporti concernenti le elezioni della Lorena e dell'Alsazia. Nel corso della seduta intervennero a parteciparvi circa una quindicina dei deputati di Parigi.

Ma il momento in cui le manifestazioni del pubblico passarono il segno e degenerarono in vero tumulto fu allora quando, chiusa la seduta, i deputati si disposero ad uscire dalla sala.

Ecco come la *France* descrive i fatti:

Le guardie nazionali incaricate di vigilare allo sgombero delle porte d'ingresso, nel mentre si deliberava nella sala, avevano dimenticato la loro consegna trascorrendo al deplorevole spettacolo di collisioni individuali, il cui scopo era d'entrare per forza nella sala ed assistere alla seduta.

Il pubblico munito di carte per entrare dovette per un momento retrocedere, onde evitare gli effetti dei movimenti alquanto bruschi e di mal garbo praticati nelle scale e nei corridoi fra i contendenti il passaggio.

Tal scena accaduta in dispregio della disciplina, aveva cagionato nel pubblico dolorosa impressione, per cui l'attitudine di questo dinanzi alla gran porta d'ingresso, non mostrava certo quella silenziosa deferenza dovuta a chi venne confidato l'onore di rappresentarlo.

Innumerevoli capannelli si erano formati intorno al Gran Teatro in cui siede l'Assemblea, e disperando di potere riconoscere i deputati ai quali volevano fare una ovazione, gridavano a squarciagola: Viva Garibaldi! abbasso la reazione! abbasso i venduti!

Alcune delle fisonomie non conosciute che si vedono sotto il peristilio, sono giudicate appartenere alla reazione.

Il passaggio di questi uomini giudicati sospetti dalla loro fisonomia, venne salutato da alte grida.

Immensi applausi accolgono l'arrivo di Victor Hugo accompagnato da alcuni suoi amici. Egli si fermò per molto tempo in cima della scalinata nel mentre che rinnovavansi le lusinghiere ovazioni a lui dirette. Quindi scese i gradini con passo lento e con maggior lentezza ancora attraversò la calca.

Questa lentezza inspira al popolo l'idea di portare in trionfo il gran poeta, che tenta sottrarsi a questa ovazione.

Nel mentre che s'improvvisa quel corteggio si fermano le carrozze che passano, e su queste poscia gli astanti si arrampicano quanti vi possono stare. I *fiacres*, gli *omnibus*, fino gli equipaggi con livrea sono trasformati in altrettante tribune daddove si fanno discorsi d'ogni risma e colore e daddove si sentono esclamazioni le più energiche e le più entusiaste.

I deputati che continuano ad uscire dalla sala sono circuiti e pressati dalla folla a cui era riuscito di rompere le fila della guardia nazionale incaricata di mantenere libero il passaggio. Questa pure si lasciava trascinare dal movimento generale, e i militi mettono il loro kepì sulla punta delle loro baionette e delle loro spade ed uniscono le loro alle grida che già si manifestavano.

Alla fine i rappresentanti della nazione e gli agitatori trovansi petto a petto. I gridi di « Viva la Repubblica » sembrano diventati esclamazioni di sfida e di provocazione. Odonsi qua e là alcune personali apostrofi.

La corrente della folla che si muove urtandosi porta una gran parte dei curiosi fino nel caffè di Bordeaux; non è che un semplice chiasso all'apparenza, ma diventa in pochi minuti qualche cosa di assai più serio.

L'intervento della forza armata è giudicato necessario per sciogliere gli assembramenti ed assicurare ai deputati il libero passo sulla piazza.

L'autorità fa sgombrare il caffè di Bordeaux; le adiacenze del teatro sono liberate di mano in mano; infine l'ordine venne ristabilito, e verso le ore 6 e mezzo la piazza della Commedia ripiglia l'aspetto consueto.

Seduta del 16.

Il reso conto della successiva seduta che l'Assemblea nazionale francese tenne il giorno 16 si trova riassunto come segue nei dispacci dei giornali lionesi e svizzeri:

Continua la verificazione dei poteri.

L'Assemblea nazionale associa le città di Toul, di Phalsbourg, di Bitche e altre, agli elogi dati la vigilia alle popolazioni dell'Alsazia e della Lorena.

Un deputato si lagna delle dimostrazioni tumultuose che furon fatte la vigilia allorchè Vittor Hugo uscì dalla sala e chiede, prima di passare ad altro, che si nominino i questori.

Un oratore, parlando dei deputati di Parigi, dice che essi sono coperti del sangue delle guerre civili e li scongiura a far in guisa che la libertà di discussione non venga impedita.

Tali parole sollevano violenti reclami.

Il presidente legge una lettera del generale Faidherbe, che declina il mandato di deputato.

Dietro proposta di procedere all'elezione dell'ufficio, Floquet chiede formalmente che innanzi tutto vengano convalidate le elezioni del dipartimento della Senna.

Giulio Simon annuncia che il rapporto su queste elezioni è pronto.

È adottato il rapporto che convalida l'elezione di trentatrè deputati della Senna.

Un deputato rinnova la domanda della nomina immediata dei questori che abbiano a proteggere i deputati contri gli insulti del di fuori.

Un deputato di sinistra dice: « Il grido di Viva la Repubblica! non è un insulto. »

Molte voci violenti rispondono: « Voi non siete giudice, voi non siete che una fazione. »

Per alcuni minuti havvi grande agitazione. Grida scambiate di: « Viva la Repubblica! » proferite dagli uni, e di: « Viva la Francia! » proferite dagli altri.

Il relatore delle elezioni della Haute-Loire legge una protesta di Guyot-Montpayroux contro il proprio arresto illegale a Drionde. Egli chiede alla Camera di riprovare la pratica della candidatura ufficiale.

Floquet dimanda un'inchiesta invece d'un voto che riprovi l'amministrazione.

Wilson ammette che il governo di Parigi non è responsabile. Ma egli chiede che la Camera riprovi, la condotta dell'amministrazione che aveva sede a Bordeaux.

Arago prega energicamente la Camera di non votare in questo senso senza aver conoscenza dei particolari.

Gran tumulto per alcuni minuti.

Le elezioni della Haute-Loire vengono convalidate.

L'incidente è esaurito.

La Camera procede all'elezione del presidente e dell'ufficio.

Il signor Grévy vien nominato presidente dell'Assemblea con 519 voti sopra 538 votanti.

Sul finire della seduta, durante la operazione di scrutinio per la nomina dei segretari il presidente signor Benoît d'Azy legge la proposta che segue:

« I sottoscritti deputati propongono all'Assemblea nazionale la risoluzione che segue: « Il signor Tiers è nominato capo del potere esecutivo della Repubblica francese; egli lo eserciterà sotto il controllo dell'Assemblea e designerà i ministri che debbono assisterlo in questa missione. »

« Sottoscritti: Dufaure, De Malleville, Vitet, ecc. »

Il presidente propone la riunione negli uffici per le ore 9 e la seduta pubblica a un'ora per discutere questa mozione.

Vengono proclamati i nomi dei segretari e dei questori.

La seduta è levata.

La convenzione addizionale firmata il 15 febbraio tra i signori conte Bismarck e Giulio Favre per tracciare la linea di demarcazione fra gli eserciti belligeranti è concepita come segue:

Il ministro degli interni di Parigi ai prefetti, sottoprefetti, sindaci e capi di dipartimento e di circondario della Côte-d'Or, del Doubs, del Jura, di Saône-et-Loire e dell'Yonne.

I sottoscritti, muniti di poteri in virtù dei quali essi hanno conchiuso la convenzione del 28 gennaio, considerando che, per la detta convenzione, venne riservato con ulteriore accordo onde far cessare le operazioni militari nei dipartimenti del Doubs, del Jura e della Côte-d'Or e di Belfort, e di tracciare la linea di demarcazione fra la occupazione tedesca e le posizioni dell'esercito francese, a partire dal Quarré-les-Tombes, nel dipartimento dell'Yonne, conchiusero la seguente convenzione addizionale.

Art. 1. La fortezza di Belfort sarà consegnata al comandante dell'armata d'assedio, col materiale d'assedio facente parte dell'armamento della piazza. La guarnigione di Belfort uscirà dalla fortezza cogli onori di guerra, conservando le sue armi, i suoi equipaggi e il materiale di guerra, come gli archivi militari. Il comandante di Belfort e dell'armata d'assedio si metteranno d'accordo sull'esecuzione dei patti che precedono, come pure sui dettagli che non si sono previsti, e sulla direzione e le tappe per le quali la guarnigione di Belfort raggiungerà l'esercito francese al di là della linea di demarcazione.

Art. 2. I prigionieri tedeschi che si trovano a Belfort saranno messi in libertà. La linea di demarcazione chiusa sino al punto in cui si toccano i tre dipartimenti dell'Yonne, della Nièvre e della Côte-d'Or, sarà continuata lungo il limite meridionale del dipartimento della Côte-d'Or, fino al punto in cui la ferrovia, la quale da Nevers per Autun e Chagny conduce a Châlon-sur-Saône, oltrepassa la linea del detto dipartimento. La ferrovia rimarrà all'infuori della occupazione tedesca, di maniera che la linea di demarcazione, tenendosi alla distanza d'un chilometro dalla ferrovia, raggiungerà il limite meridionale del dipartimento della Côte-d'Or all'est di Chagny, e seguirà il confine che separa il dipartimento di Saône-et-Loire dai dipartimenti della Côte-d'Or e del Jura.

Dopo d'aver attraversata la strada che conduce da Loutrans a Lous-les-Saunier, essa si dipartirà dal confine dipartimentale all'altezza del villaggio di Milleret, ove essa continuerà in maniera di tagliare la ferrovia di Lous-le-Saunier a Bourg, a una distanza di undici chilometri sud da Lous-le-Saunier, dirigendosi di là sul ponte dell'Aix per la strada di Clairvaux, dove essa seguirà il confine nord della Côte-d'Or.

Dôle sarà libera ai treni militari e d'amministrazione tedesca. I comandanti delle truppe, dell'una e dell'altra parte, regoleranno il vettovagliamento dei due forti, che nei dipartimenti del Doubs e del Jura trovansi in possesso delle truppe francesi, e la delimitazione dei raggi di questi forti, che saranno di tre chilometri per ciascheduno. La circolazione sulle strade e ferrovie, che attraversano tali raggi, sarà libera.

Art. 3. I tre dipartimenti del Jura, del Doubs e della Côte-d'Or saranno compresi d'ora innanzi nell'armistizio conchiuso il 28 gennaio; compresavi, per tutta la durata dell'armistizio e per le altre condizioni, la totalità dei patti che si contengono nella convenzione 28 gennaio predetta.

G. Favre, Bismarck.

Continuando il riassunto degli atti contenuti nella *Corrispondenza relativa al trattato di Parigi del marzo* 1856, toccheremo ora di quelli che concernono la proposta e le pratiche della Conferenza. Era cosa importante il prendere in considerazione quale sarebbe il contegno della Prussia, della Francia e della Turchia. Un telegramma del signor Odo Russell, alquanto scoraggiante, aveva fatto supporre che il conte Bismarck secondasse le mire della Russia relativamente a un combiamento delle stipulazioni del trattato di Parigi conformemente alle domande del gabinetto di Pietroburgo, e proponesse la riunione di una conferenza a Pietroburgo. Il conte Bernstorff, conversando con lord Granville su questo oggetto, disse che il progetto di una conferenza partiva dal gabinetto di Pietroburgo e non dalla Prussia. Lord Granville allora, senza premettere la sua adesione a tale proposta rispose che, ove questo mezzo di conciliazione fosse desiderato, si doveva in ogni caso effettuare col consenso di tutte le altre potenze contraenti; che, del resto, la conferenza non avrebbe a radunarsi nella capitale russa, nè doveva riunirsi con risoluzioni già preconcette.

Questa via di accomodamento non veniva guari agevolata dalla replica del principe Gortschakoff alla risposta di lord Granville. Il principe ricusava di discutere la rigorosa legge dei trattati, sulla quale lord Granville insisteva. La forma, diceva il cancelliere dello czar, della dichiarazione russa non fu scelta dall'imperatore; soggiungeva: « nulla di meglio avremmo desiderato che di ottenere il nostro intento d'accordo coi soscrittori del trattato del 1856. » Ma le conferenze pel componimento delle vertenze europee assai sovente non approdano ad alcun utile risultamento, oltre che lo stato della Francia accresce le difficoltà. Il principe dichiarò un'altra volta, che la Russia, abrogando una parte del trattato, non aveva in animo di annullarlo interamente, e che, del resto, nulla impediva l'Inghilterra dal conferire colle altre potenze su questo oggetto.

Questi discorsi non parevano acconci a favorire il progetto di una conferenza sulla base, che solo, secondo le istruzioni trasmesse da lord Granville al signor Odo Russell, poteva renderlo accettabile; a patto, cioè, che nessuna risoluzione anticipata avesse a pregiudicare le deliberazioni di essa conferenza.

Quanto alla sede della Conferenza, la stessa obbiezione che lord Granville aveva opposto a Pietroburgo sussisteva per Costantinopoli; durante la guerra non si poteva pensare a radunarla in Berlino. Lord Granville proponeva Londra, Vienna, Firenze, l'Aia, Bruselle o Berna. Il conte Bismarck, senza molto esitare, convenne col ministro inglese nelle basi d'azione della Conferenza, e acconsentì che si radunasse a Londra. E così pure fecero le altre potenze.

Quanto al niun risultamento delle Conferenze in generale, allegato dal principe Gortschakoff per giustificare la forma con cui era stata annunziata la denunzia del trattato, lord Granville rispondeva che nell'intervallo di ben dodici anni, non era mai stata fatta dalla Russia alcuna domanda relativa ad una revisione del trattato del 1856. Scrivendo a sir A. Buchanan, lord Granville diceva: « non posso adunque ammettere che il governo imperiale possa giustificare questo procedimento allegando l'inutilità di sforzi che non si sono mai fatti ». In quella stessa lettera, il ministro inglese esprimeva fiducia nelle parole colle quali il principe Gortschakoff aveva definito la dichiarazione russa dicendo che quella è « l'abrogazione di un principio teoretico senza un'applicazione immediata ». Se ciò significa che la Russia non ha fatto che esprimere una sua opinione, e che non vuole agire senza il consentimento delle altre potenze, allora egli era disposto a chiudere la controversia. Finalmente accennava alla conferenza proposta dalla Prussia, ripetendo la dichiarazione che l'Inghilterra non vi prenderebbe parte qualora si portasse in seno di quella una qualche conclusione preconcetta.

Frattanto la Porta insisteva presso sir H. Elliot nel domandare che le deliberazioni dei plenipotenziari fossero circoscritte entro la quistione del Mar Nero. Lord Granville non aderiva a questa restrizione, ch'egli considerava come una risoluzione anticipata.

Nel giorno 27 novembre il conte Bernstorff fece a lord Granville la proposta formale di una Conferenza da convocarsi a Londra. La Porta persisteva a mostrarvisi avversa, eccetto che si dichiarasse che la Conferenza di null'altro si occuperebbe fuorchè del Mar Nero. Lord Granville si sforzava di vincere questa resistenza, dichiarando a Mustapha Pascià che il governo inglese credeva utile che si mantenesse una tale restrizione, ma che non la si doveva adottare come una conclusione anticipata. Il generale Ignatieff, a Costantinopoli, fece quanto potè per cattivarsi la fiducia del governo ottomano, dichiarando che la Russia non aveva alcuna intenzione di agire contro ai diritti della Porta, nè di costruire una flotta russa del Mar Nero, o di annullare qualche oltro articolo del trattato del 1856. Riguardo all'unione delle provincie rumene, lord Elliot fa rilevare che contro a quella aveva bensì mosso lagnanze il governo turco, ma che il conte Kisseleff, plenipotenziario russo nella Conferenza di Parigi del 1858, patrocinò con energia il *ragionevole e legittimo desiderio*, che avevano i Principati Danubiani, di rimanere uniti sotto un principe straniero. Lord Elliot non credeva che, in sostituzione alla neutralità del Mar Nero, la Porta potesse accettare l'ingresso negli stretti perfettamente libero a tutte le nazioni. Quale mezzo di difesa per tutta la Turchia contro una flotta russa nel Mar Nero potrebbe darsi al sultano conferendogli, *in caso di bisogno*, il diritto di chiamare negli stretti le flotte straniere.

Quando venne definitivamente accettata la proposta prussiana di una conferenza (1° dicembre), fu rinnovata la protesta contro qualunque conclusione anticipata. Il governo di Tours, avuto riguardo all'origine prussiana della proposta, volle prima consultare il governo di Parigi, mentre la Turchia si teneva ferma nel domandare la restrizione delle deliberazioni. Lo stato della Francia fu cagione di molti indugi. Il governo russo espresse il desiderio che si prendesse ad esame tutto il trattato; l'Austria inclinava a limitare le discussioni ad oggetti determinati; l'Italia accettò le basi poste dall'Inghilterra. Il conte Beust aveva proposto una adunanza preliminare da tenersi a Costantinopoli tra i rappresentanti d'Inghilterra, Austria, Italia e Turchia; ma lord Granville vi si oppose. Finalmente anche la Turchia e la Russia non frapposero più alcun ostacolo.

Allora le altre potenze hanno dato la loro formale adesione; ma il governo delegato di Tours potè soltanto ottenere dal signor Giulio Favre una proposta, a' termini della quale la rappresentanza di Parigi alla Conferenza fosse preceduta da un armistizio, dal vettovagliamento di Parigi e dalla convocazione di un'Assemblea nazionale. Ed eccoci alla terza parte degli atti contenuti nella *Corrispondenza* relativa al Mar Nero.

Lord Lyons ebbe dal suo governo l'ordine di rispondere al signor di Chaudordy che il governo britannico non credeva di potere in questa maniera conseguire alcun vantaggio per la Francia, e che non poteva assumere verso la Prussia un contegno dittatoriale. Il ministero francese aveva chiesto inoltre che fosse portata alla Conferenza la questione della guerra e vi fosse preso in considerazione lo stato della Francia. Alla quale domanda lord Granville disse di non poter aderire; e, per antivenire ogni altro indugio, propose che si desse al sig. Tissot, ministro di Francia a Londra, l'incarico di rappresentare il suo paese in seno della Conferenza. Alli 18 dicembre lord Granville ricevette l'avviso che un plenipotenziario francese si presenterebbe alla Conferenza; alli 23 dello stesso mese furono spediti dal *Foreign Office* gl'inviti, e uguale invito fu comunicato al signor Tissot come sostituto del rappresentante francese.

Il giorno della convocazione venne fissato pel 3 gennaio 1871.

Vengono in seguito le carte relative alla nomina del signor Favre a rappresentante francese nella Conferenza; quelle relative al salvocondotto, agl'indugii che ne seguirono; le quali cose al pubblico sono già notissime. Si era aggiornata la Conferenza al 17 gennaio, quindi al 26, sempre per aspettare l'arrivo del signor Favre. Finalmente venne comunicata al signor Odo Russell l'impossibilità in cui si trovava il signor Giulio Favre di allontanarsi da Parigi. Dopo ciò, i rappresentanti delle altre potenze dovettero radunarsi senza il rappresentante della Francia.

Perdurando la malattia di S. M. la Regina di Spagna, sebbene, come già venne avvertito, non presenti quella alcun carattere grave, pubblichiamo i bollettini che sono trasmessi dal signor medico curante.

A'assio, febbraio 19, ore 11 pomeridiane.

S. M., sofferente da qualche tempo, fu colta nei giorni di mercoledì e venerdì scorsi da un accesso di febbre abbastanza viva, susseguito da 24 ore di calma completa.

Questa notte alle ore due si rinnovò l'accesso, preceduto ed accompagnato da turbamenti nervosi, che indussero S. M. a desiderare i conforti religiosi. La febbre dura tuttora, ma piuttosto mite ed accenna a farsi continua.

Bruno.

Febbraio, 20, ore 11 antimeridiane.

S. M. passò la notte dormendo tranquilla. Continua il movimento febbrile, ma in diminuzione.

Bruno.

ELEZIONI POLITICHE del 19 febbraio.

Pizzighettone. — Camperio con voti 78, Bertani 34. Ballottaggio.

PROGRAMMI DI CONCORSO

DELLA SOCIETÀ PEDAGOGICA ITALIANA

per l'anno 1871

La Società pedagogica italiana nell'intento di promuovere, mediante premi d'incoraggiamento, la pubblicazione di nuove opere educative, ha, nella generale adunanza, tenuta il 18 dicembre 1870, deliberato di porre a concorso per l'anno 1871 i seguenti temi:

I.

Dell'onestà e del civile decoro.

Trattato di morale pratica ad uso del popolo.

(Premio, una medaglia d'oro).

L'opera che si desidera deve porre in tutta evidenza la nuova indole degli uffici morali e civili da osservarsi dal popolo italiano perchè si accosti al modello dell'uomo onesto e del cittadino esemplare.

II.

Milano antica descritta ed illustrata ad uso del popolo.

(Premio, una medaglia d'oro).

Milano nuovo va tutto di cancellando le storiche orme di Milano antica, le cui splendide tradizioni dovrebbero pure serbarsi nell'affettuosa memoria del nostro popolo. Un libro che ricordi questi monumentali ricordi, e sia illustrato da opportuni disegni, è vivamente desiderato dai nostri educatori.

La Società pedagogica offre non solo al miglior concorrente il premio di una medaglia d'oro, ma intende di aprire, a tempo opportuno, una speciale sottoscrizione per far eseguire a spese sociali una prima edizione illustrata dell'opera premiata da concedersi in dono all'autore dal quale viene conservata la proprietà letteraria.

III.

Il primo libro del bambino italiano.

(Premio, una medaglia d'argento).

Il libro che si desidera non deve confondersi coi sillabarii. Esso deve costituire la prima lettura che ogni buona madre di famiglia ed ogni educatrice avrebbe caro di offrire al bambino di sei anni, quando sappia leggere alcun poco, per indirizzarlo al nuovo tesoro della scienza prima.

IV.

Il nuovo canzoniere del popolo italiano.

(Premio, una medaglia d'argento).

In questo nuovo canzoniere si possono anche raccogliere poesie già conosciute, purchè siano state scritte per il popolo e dettate in guisa da rendersi con facili ritornelli meglio atte a porsi in musica per essere tramandate in canti popolari.

V.

Un nuovo viaggio sulle ferrovie italiane.

(Premio, una medaglia d'argento).

Le illustrazioni state sinora premiate ebbero specialmente di mira i viaggi sulle ferrovie che percorrono l'Italia settentrionale e centrale. È vivo il desiderio che i nuovi concorrenti si applichino ad illustrare i viaggi che ora possono farsi per ferrovie nell'Italia meridionale, nella Sicilia, e lungo il nuovo valico delle Alpi, testè aperto col monumentale traforo del Cenisio.

Condizioni del concorso.

Il termine prescritto per l'invio delle memorie al concorso si dichiara fissato al 31 dicembre 1871.

Pei temi ai quali vengono assegnati i premi delle medaglie d'oro, non si ricevono che scritti inediti ed anonimi. I manoscritti dovranno recare in fronte un'epigrafe da ripetersi su una scheda suggellata che conterrà il nome ed il domicilio dell'autore.

I concorrenti premiati conserveranno la proprietà letteraria delle opere state presentate al concorso.

I manoscritti e le opere a stampe dovranno essere spedite franche di porto alla presidenza della Società pedagogica, residente in Milano nel Regio Palazzo delle scienze ed arti in Brera.

Con apposito avviso verrà fatto conoscere il giorno in cui avrà luogo il conferimento solenne dei premi.

Milano, dalla presidenza della Società pedagogica italiana il 28 dicembre 1870.

Il Presidente
G. Sacchi.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Bruxelles, 19.

Si ha da Parigi, 18:

Una lettera di Versailles assicura che la Prussia ha formulato le seguenti condizioni di pace: La Francia cederebbe l'Alsazia e parte della Lorena con Metz, Thionville e Belfort; di più pagherebbe 7 miliardi.

Questa notizia fu accolta qui con incredulità; non si crede possibile che la Prussia abbia realmente formulato pretese così esorbitanti.

Ieri fu proclamato ufficialmente nel palazzo del municipio il risultato delle elezioni di Parigi. I nomi di Thiers e di Favre furono accolti con diverse esclamazioni.

Bordeaux, 19.

I rappresentanti della Spagna e del Portogallo, dietro ordine dei loro gabinetti, riconobbero il governo di Thiers.

Bordeaux, 19.

Seduta dell'assemblea nazionale. — Thiers legge un discorso in cui dice che, quantunque spaventato dalla difficile e dolorosa missione impostagli dal paese, egli tuttavia l'accetta con quella devozione di cui il paese ha tanto bisogno, essendo ora più disgraziato che in qualunque altra epoca della sua storia. Però, soggiunge, il paese rimane grande, giovane, ricco e pieno di risorse e resterà sempre come un monumento costante dell'umana energia.

Thiers dice che ha scelto i ministri, e che questa scelta fu fatta soltanto in seguito alla stima pubblica di cui godono il loro carattere e la loro capacità.

Egli annunzia che Dufaure assume il portafoglio di giustizia; Favre gli affari esteri; Picard l'interno; Giulio Simon la pubblica istruzione; Lambrecht il commercio; il generale Leflô la guerra; l'ammiraglio Pothuau la marina, e De Larcy i lavori pubblici.

Thiers soggiunge che il ministro designato per le finanze non essendo ancora arrivato a Bordeaux, egli non può ancora nominarlo.

Thiers non si è incaricato di alcun ministero speciale; per avere maggior tempo di dedicarsi agli affari generali della Francia.

Madrid, 19.

Zorilla fu attaccato questa notte da tre individui, i quali gli tirarono contro tre colpi, senza però ferirlo.

Olozaga partirà per Bordeaux.

	Londra, 17	18
Consolidato inglese	92 —	91 7/8
Rendita italiana	54 3/4	54 1/2
Lombarde	14 1/2	14 3/4
Turco	41 3/4	41 7/8
Cambio su Berlino	— —	— —
Tabacchi	— —	89 1/4
Spagnuolo.	30 3/8	30 1/2

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 19 febbraio 1871, ore 1 pom.

Venti deboli di maestrale. Cielo nuvoloso in poche stazioni. Mare calmo; soltanto agitato a Brindisi. Barometro stazionario oscillante.

Il tempo accenna ad un leggero cambiamento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 19 febbraio 1871.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 764,5	mm 763,4	mm 763,3
Termometro centigrado	2,0	11,0	6,0
Umidità relativa . .	85,0	75,0	80,0
Stato del cielo . . .	nuvolo e nebbia	sereno e nebbia	nuvolo sereno
Vento { direzione . .	SE	SE	SE
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 11,0
Temperatura minima . . . . — 0,5
Minima nella notte del 20 febbraio . + 3,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Lucrezia Borgia* — Ballo: *Esmeralda.*

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da A. Morelli rappresenta: *I dissoluti gelosi — La storia d'un soldo.*

TEATRO PAGLIANO, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Tommaso Salvini rappresenta: *Sansone.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da E. Rossi rappresenta: *Kean.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di E. Meynadier rappresenta: *L'aventurièr.*

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di C. Monti e G. Mori rappresenta: *Ginevra degli Almieri.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta dal signor Achille Ciotti.

Fea Enrico, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 20 *febbraio* 1871)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	—	—	57 90	57 87	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	36 20	36 —	—	—	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0. . . .	1 ottob. 1870	»	—	—	82 90	82 75	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 .	id.	»	—	—	79 50	79 40	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	1 genn. 1871	500	—	[illegible]	678 —	675 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	—	—	—	—	—	—	470
Imprestito Ferriere 5 0/0. . . .		840	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 .		840	—	—	—	—	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	—	—	1361 —	1360 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	—	—	—	—	—	—	2375
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Credito Italiano. . . .		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital. .	1 luglio 1870	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane . .	1 ottob. 1865	500	75 —	72 —	—	—	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. .		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. .	1 genn. 1871	420	—	—	—	—	—	—	207
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	—	—	—	—	—	—	167
Dette 3 0/0		420	—	—	—	—	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. . .		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali. . . .	id.	500	—	—	330 —	329 50	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 ottob. 1870	500	180 —	179 —	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta) .	1 genn. 1871	500	—	—	440 50	440 —	—	—	—
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	—	—	—	—	—	—	457
Dette in serie non complete . . .		505	—	—	—	—	—	—	—
Dette in serie di una e nove . . .		505	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss. .		500	—	—	—	—	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	—	—	—	—	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	—	—	—	—	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia. .		30	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	—	—	—	—	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	1 genn. 1871	»	—	—	—	—	—	—	58 75
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	—	—	—	—	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi . .	id.	»	—	—	—	—	—	—	84
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	—	—	—	—	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . .	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto.	90			Detto	90	26 29	26 25
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . .	a vista		
Bologna.	30			Detto.	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto.	90			Lione . . .	a vista		
Milano	30			Francoforte . . .	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia . .	a vista		
Torino	30			Amburgo.	90			Napoleoni d'oro . .		21 03	21 02
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 90, 85 f. corr. — Obbl. eccles 79 40 f. c. — Az. Banca Tosc. 1360 cont. e f. c. Az SS FF. Merid 330, 329 50, 329 25, 329 f. c. — Obbl. 3 0/0 delle dette 179 50 cont. — Buoni Meridionali 441, 440 f. c.

Il Sindaco: A. Mortera

N° 29

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di lunedì 13 marzo pross. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Mantova, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale n. 21, scorrente in provincia di Mantova, compreso fra la porta Pradella in Mantova ed il confine colla provincia di Cremona presso Calvatone, della lunghezza di metri 29,920, escluse le traverse degli abitati, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 17,134 75.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 12 settembre 1870, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Mantova.

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1871 fino al 31 marzo 1880.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'art. 46 del suddetto capitolato speciale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 720 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Mantova.

Firenze, 20 febbraio 1871.

Per detto Ministero

635 A. VERARDI, Caposezione.

Avviso
AI SOTTOSCRITTORI DELLE AZIONI
della Compagnia Fondiaria Italiana

I sottofirmati portano a conoscenza dei soscrittori che il numero delle azioni emesse dalla Società suddetta essendo di 28,000 e la soscrizione essendo ascesa a 29,750 azioni, conviene addivenire alla riduzione di 1750 soscrizioni.

La riduzione dovrà essere subìta specialmente dai nuovi soscrittori, poichè molti dei soscrittori anziani hanno approfittato della clausola di preferenza stabilita in loro favore, per cui si sono conservate le soscrizioni da una a 24 azioni, e la riduzione avrà effetto come appresso:

Gli azionisti che sottoscrissero ad oltre 999 azioni subiranno una riduzione del 25 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 499 azioni subiranno una riduzione del 20 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 399 azioni subiranno una riduzione del 15 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 299 azioni subiranno una riduzione del 12 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 199 azioni subiranno una riduzione del 10 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 99 azioni subiranno una riduzione dell'8 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 49 azioni subiranno una riduzione del 6 per cento.

Quegli che sottoscrissero ad oltre 24 azioni subiranno una riduzione del 4 per cento.

Il riparto dei titoli avrà luogo dal 25 febbraio al 5 marzo prossimo venturo.

Un apposito avviso, che si spedirà particolarmente ad ogni soscrittore di azioni firmate dopo la chiusura della soscrizione, cioè dopo il 28 gennaio, a tenore del programma, ed accettate con riserva, renderà informati i soscrittori medesimi della decisione presa a loro riguardo.

630 B. TESTA e C.

628

Avviso.

Il sottoscritto, nella sua qualità di gerente della Fabbrica delli olii di semi grassi in Lucca, fa noto a tutti i signori azionisti della fabbrica suddetta che il giorno 5 del veniente marzo, alle ore 11 30 ant., vi sarà adunanza generale per l'approvazione del bilancio dell'anno 1870. E detta adunanza sarà tenuta nella sala della Camera di commercio in Lucca.

Lucca, li 17 febbraio 1871.

PIETRO GENNARI, Gerente.

Comune di Terranuova Bracciolini

AVVISO DI CONCORSO.

Il sindaco, in esecuzione della deliberazione consiliare 15 corrente, notifica che da oggi a tutto il 18 marzo 1871 è aperto il concorso al posto di estetrica in questa comunità, alla quale è annesso l'annuo stipendio di lire cento.

Le aspiranti dovranno entro il termine sopra indicato presentare le loro domande redatte in carta da bollo, corredate dei seguenti documenti: 1° Certificato di buona condotta del sindaco di ultimo domicilio; 2° Certificato di costituzione fisica sana e robusta; 3° Diploma di libero esercizio in ostetricia.

Gli obblighi inerenti a tal posto resultano dal relativo capitolato, ostensibili in tutte le ore d'uffizio nella segreteria comunale.

Dalla residenza municipale di Terranuova Bracciolini.

Li 18 febbraio 1871.

609 *Il Sindaco*: DOMENICO VANNUCCI

SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO PER IL POPOLO IN FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per domenica 5 marzo prossimo, alle ore 11 ant., in una sala del Liceo Dante (via Parione, 5).

Ordine del giorno:

1° Elezione del presidente e segretario dell'assemblea.

2° Relazione del presidente del Consiglio direttivo.

3° Bilancio dell'anno 1870, corredato del rapporto dei sindaci, e assegnazione degli utili: agli azionisti in ragione del 9 per cento sul capitale delle azioni saldate; ai soci consumatori in ragione dell'1 1[2 per cento sulle somme spese per compre di generi.

4° Proposta di passare al fondo di riserva le somme pagate in conto di azioni, decadute a' termini dell'art. 14 dello statuto.

5° Elezione di tredici consiglieri e di tre sindaci, i quali, essendo rimasti in ufficio due anni, debbono essere o sostituiti o rieletti.

Firenze, 18 febbraio 1871.

Il Presidente dell'assemblea ALESS° BIAGI. 631 *Il Segretario dell'assemblea* G. BERNI.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile di Grosseto sotto di 14 febbraio 1871 proferì l'appresso sentenza:

Nella causa esecutiva per vendita coatta d'immobili in danno del dottor Giuseppe Galassi del Granaione, provocata alle istanze del signor Agostino e litisconsorti di Sorano, rappresentati da messer Aldi Mai,

Omissis, ecc

Ordina quanto appresso:

Alle condizioni di vendita stabilite colla sentenza del 16 agosto 1870 sarà aggiunta la seguente:

Restano escluse dalla vendita, in quanto non formarono soggetto di stima, le raccolte pendenti, i bestiami tutti esistenti nei beni da vendersi, gli attrazzi rurali, la macchina trebbiatrice a vapore che si trova nella tenuta del Granaione.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Grosseto.

Li 18 febbraio 1871.

Il cancelliere reggente

629 S. CONTI.

Avviso

A termini e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento, approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5912, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale in Milano con decreto 1° febbraio 1871 ha autorizzata la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in cartelle, da rilasciarsi per una metà a ciascheduno dei ricorrenti Motta Angelo e Giuditta Ardemagni coniugi, dei seguenti due certificati di inscrizione di rendita consolidato cinque per cento, e cioè:

1. Certificato n. 8059, in data di Milano 24 giugno 1862, per l'annua rendita di lire 200 a favore di Zanata Clara vedova Gianorini del fu Bartolomeo di Milano (ora defunta).

2. Certificato n. 8060, per l'annua rendita di lire 190, colla data e la intestazione come al precedente.

Il procuratore

624 AVV DEMETRIO BENAGLIA.

Sostituzione di cognome.

Con decreto del ventiquattro agosto 1866 il Ministro Guardasigilli ha autorizzato Federico ed Adelaide Esposito del comune di Napoli a fare eseguire la pubblicazione della dimanda da essi prodotta per la sostituzione al loro cognome di quello di *Recciardiello*.

Si fa noto al pubblico per chi possa avervi interesse in adempimento dell'articolo 121 del regio decreto del quindici novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

623 GIOVANNI LOMBARDI, proc.

Cassa di risparmi di Pisa.

Seconda denunzia di un libretto smarrito sotto il nome Santoni Francesca, segnato di n. 8108, volume 127, carte 7, per la somma di lire 232.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto stesso sarà dalla detta Cassa riconosciuta per legittima creditrice la denunziante.

Pisa, li 19 febbraio 1871.

Il direttore

638 AVV. ANTONIO VITI.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA
A tutto il giorno 4 febbraio 1871.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . . . L.	134,879,364 49
Esercizio delle zecche dello Stato . . »	18,477,826 30
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) . . . . »	42,450,250 »
Portafoglio . . . . »	211,462,112 69
Anticipazioni nelle sedi e succurs. »	41,316,847 81
Anticipazione al Governo (RR. decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) . »	32,214,920 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856) »	175,874 56
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) . . . . »	450,000,000 »
Tesoro dello Stato conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870)	50,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) . . . . »	50,000,000 »
Tesoro dello Stato. Conto partecipazione della Banca all'anticipazione di 60 milioni . . . . »	25,000,000 »
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . . »	16,000,237 »
Immobili . . . . »	7,986,287 96
Effetti all'incasso in conto corrente »	389,772 85
Azioni da emettere . . . . »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni . . . . »	1,350 »
Debitori diversi . . . . »	15,216,051 41
Spese diverse . . . . »	1,636,608 51
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . . »	422,222 30
Obbligazioni dell'Asse eccles. presso la Amministraz. del Debito Pubblico. . »	254,660,000 »
Id. presso la Banca Naz. Toscana. . . »	1,975,145 »
Id. in cassa . . . . »	26,372,100 »
Depositi volontari liberi . . . . »	143,521,481 38
Depositi obbligatori e per cauzione »	26,682,969 39
L.	1,570,841,421 65

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale . . . . L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione . . . . »	725,021,106 60
Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . . »	42,450,250 »
Fondo di riserva . . . . »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente { Disponibile . . . »	1,021,866 49
{ Non disponibile. »	
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali . . . . »	11,676,414 03
Id. (non disponibile) id. . . . . »	35,517,247 81
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) . . . . »	13,036,628 67
Mandati e lettere di credito a pagarsi. »	18,426,165 79
Dividendi a pagarsi . . . . »	3,161,426 50
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . . »	121,576 63
Creditori diversi . . . . »	11,802,237 44
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . . »	1,090,368 65
Benefizi del semestre in corso . . . . »	877,285 05
Ministero delle finanze cq. obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . »	283,007,245 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	170,204,450 77
Tesoro dello Stato cq. fondi pel Debito pubblico, in oro . . . . »	32,427,122 22
Id. id. in biglietti . . . . »	55,000,000 »
L.	1,570,841,421 65

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito*

637 G. Mirone.

Per autenticazione

Per il Direttore Generale: G. Grillo.

Editto.

Si notifica col presente editto a tutti quelli che avervi possono interesse, che da questa R. pretura urbana è stato decretato l'aprimento del concorso sopra tutte le sostanze mobili ovunque poste, e sulle immobili situate nelle provincie venete e di Mantova, di ragione di Biasioli Luigi fu Giovanni Battista di Castelbelforte, essendosi eletto in amministratore interinale il signor rag. Luigi Danieli.

Perciò viene col presente avvertito chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione od azione contro il detto Biasioli Luigi fu Giovanni ad insinuarla entro il 15 maggio 1871 inclusivo, in forma di una regolare petizione da prodursi a questa pretura in confronto dell'avvocato Leonardo Fano, deputato curatore nella massa concorsuale, dimostrando non solo la sussistenza della sua pretensione, ma eziandio il diritto in forza di cui egli intende di essere graduato nell'una o nell'altra classe; e ciò tanto sicuramente, quantochè in difetto, spirato che sia il suddetto termine nessuno verrà più ascoltato, e li non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima venisse esaurita dagl'insinuatisi creditori, ancorchè loro competesse un diritto di proprietà o di pegno sopra un bene compreso nella massa.

Si eccitano inoltre li creditori che nel preaccennato termine si saranno insinuati a comparire il giorno di lunedì 5 giugno p. f. 1871, alle ore 10 antimeridiane, dinanzi questa pretura nella camera di Commissione IV per passare alla elezione di un amministratore stabile, o conferma dell'interinalmente nominato, e alla scelta della delegazione dei creditori, coll'avvertenza che i non comparsi si avranno per consenzienti alla pluralità dei comparsi, e non comparendo alcuno, l'amministratore e la delegazione saranno nominati da questa pretura a tutto pericolo dei creditori.

Ed il presente verrà affisso nei luoghi soliti ed inserito nei pubblici fogli di Firenze e Mantova.

Dalla R. pretura urbana.

Mantova, 8 febbraio 1871.

Pel Consiglio dirigente

DALLAMANO.

637 CACIARINI, uff.

Avviso.

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, con decreto 26 ottobre 1870 ha disposto: 1° annullarsi il certificato n. 84115, di annue L. 6525 rendita iscritta sul Gran Libro in data 13 novembre 1863 a favore di Senes Alessandro fu Policarpio, e di detta rendita intestarsene lire 1515 pel solo usufrutto alla signora Angela Maria Grisafi fu Antonio, domiciliata in Napoli, e per la proprietà: 1. a Rosalia Senes fu Alessandro vedova di Guglielmo Bellet lire 305 - 2. a Clementina Senes fu Alessandro moglie di Alfonso Courmes lire 305 - 3. a Caterina Senes fu Alessandro moglie di Giuseppe Frezza lire 305 - 4. ad Alessandro Senes fu Giuseppe lire 75 - 5. a Giusto Senes fu Giuseppe lire 75 - 6. a Maria Senes fu Giuseppe moglie di Giuseppe Barone lire 75 - 7. a Giorgio Senes fu Giuseppe lire 75 - 8. a Gaetana Varvaro di Francesco moglie di Vincenzo Pastore lire 150 - 9. a Giuseppe Persico, minore sotto l'amministrazione di suo padre Nicola, lire 150; e le rimanenti lire 4010 vengano intestate in piena proprietà ed usufrutto a Rosalia Senes fu Alessandro vedova di Guglielmo Bellet L. 975 - a Clementina Senes fu Alessandro moglie di Alfonso Courmes lire 1770, col vincolo d'inalienabilità come dotali della stessa - a Caterina Senes fu Alessandro moglie di Giuseppe Frezza lire 460 - a Gaetana Varvaro di Francesco moglie di Vincenzo Pastore per detta lire 85 - a Giuseppe Persico, minore sotto l'amministrazione di suo padre Nicola, per detta lire 85 - a Giusto Senes fu Giuseppe per detta lire 240 - ad Alessandro Senes fu Giuseppe per detta lire 240 - a Giorgio Senes fu Giuseppe per detta lire 240 - a Maria Senes fu Giuseppe moglie di Giuseppe Barone per detta lire 240 - ad Angela Maria Grisafi per detta lire 635; e le rimanenti lire quaranta farne cartella al portatore. Che le annue lire 775, rendita iscritta numero 84444, intestate alla signora Gaetana Varvaro di Francesco, sotto l'amministrazione di detto suo marito Vincenzo Pastore per la proprietà, e l'usufrutto al signor Alessandro Senes fu Policarpio. Le annue lire 755, numero 5478, e lire 5, n. 13362, intestate alla signora Caterina Varvaro di Francesco, sotto l'amministrazione di suo marito Nicola Persico per la proprietà e per l'usufrutto al signor Alessandro Senes fu Policarpio, attesa la di costui morte siano intestate il primo per la intera proprietà ed usufrutto alla signora Gaetana Varvaro di Francesco sotto l'amministrazione di suo marito Vincenzo Pastore; ed i secondi attesa anche la morte di Caterina Varvaro, a Giuseppe Persico unico figlio ed erede di detta sua madre, minore sotto l'amministrazione di suo padre Nicola, domiciliato in Napoli, e sotto il vincolo dell'inalienabilità.

468 LEOPOLDO DI GIOVANNI.

Demanda per dichiarazione d'assenza.

Si rende noto che Bo Gerolamo, Giovanni e *Felice*, domiciliati a Fubine, chiesero al tribunale civile sedente in Casale Monferrato sia dichiarata l'assenza del loro padre Valerio scomparso fin dal 1866 da Fubine, ultimo suo domicilio e residenza, e che detto tribunale con ordinanza 27 dicembre 1870 mandò al pretore di Vignale di assumere informazioni sul fatto, ed ordinò le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Casale, 17 gennaio 1871.

230 AVV. SCAGLIOTTI, proc. capo.

Accettazione d'eredità *con benefizio d'inventario.*

La signora Carolina di Tommaso Sarpelli, vedova del fu Antonio Torrini, domiciliata a Santo Stefano a Castiglioni, nella sua qualità di madre e tutrice dei propri figli minori Elisa e Luigi, con atto di questo giorno, ha dichiarato di accettare col benefizio d'inventario la eredità relitta dal defunto Antonio Torrini e devoluta ai detti minori in ordine al testamento rogato Rellini, e registrato in Firenze il 31 decembre 1870, al n. 5882, con lire 3 30 da Maffei.

Dalla cancelleria della pretura di Pontassieve, li 8 febbraio 1871.

634 Il cancelliere: U. PIEROTTI.

Dichiarazione d'assenza.

Si notifica che le Antonia ed Astasia sorelle Giromini fu Battista di Gargallo ivi la prima residente, e la seconda in Boca, assistite dai loro rispettivi mariti ed ammesse al beneficio della gratuita clientela con decreto di questa Commissione 26 luglio 1870, si rivolsero al tribunale civile di Novara con loro ricorso presentato il 29 scorso dicembre per ottenere la dichiarazione d'assenza del loro fratello Paolo recatosi in America da circa quindici anni senza che siasi mai potuto avere sue notizie, e per ottenere un amministratore alle sostanze da lui lasciate, e che il detto tribunale con suo decreto 8 gennaio p. p., conformemente alle conclusioni del pubblico ministero del precedente giorno tre, emanò decreto con cui mandò prima ed avanti ogni cosa assumersi sommarie giurate informazioni «se il Paolo Giromini siasi assentato dal comune di Gargallo ove aveva domicilio e residenza; e da qual tempo; se non siansi più avute di lui notizie, e se abbia lasciato procuratore e con quali poteri; e a chi convenga all'uopo conferire l'incarico della legale di lui rappresentanza, e dell'amministrazione dei beni.»

Novara, 8 febbraio 1871.

633 CARLO RIVAROLI, proc. capo.

Avviso.

Dietro dimanda degl'interessati, il tribunale civile di Napoli in udienza del 9 dicembre 1870 ha ordinato che la rendita iscritta di annue lire 290, contenute nel certificato della data 7 dicembre 1863, in testa Ferrer Maria Giuseppa, sotto il n. 25375, vincolata come dalla partita, sia dalla Direzione del Gran Libro, intestata libera e senza il vincolo suddetto nel seguente modo, cioè:

Per lire cinquanta a favore di Vincenzo Aniello de Angelis di Domenico, minore sotto l'amministrazione di suo padre Domenico de Angelis.

Per lire cinquanta a favore di Francesca Renzullo di Luigi, moglie di detto Domenico de Angelis di lei marito.

Per lire cinquanta alla signora Concetta Renzullo di Luigi, moglie di Giovanni Arace.

Per lire cinquanta ad Amalia Renzullo di Luigi, nubile.

Per lire quarantacinque a Virginia Renzullo di Luigi, nubile.

E per lire quarantacinque ad Elena Renzullo di Luigi, nubile.

Ed ordina che i nominati de Angelis Domenico, come rappresentante di suo figlio minore, e le signore Francesca, Concetta ed Amalia sieno tenute di rimborsare Virginia ed Elena della differenza in più loro attribuita.

Per estratto conforme

622 GIOVANNI ARACE.

Diffidamento.

Il tribunale civile di Saluzzo con decreto 18 andante mese autorizzò il tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita consolidato 5 p. 0/0, numeri 23945, 23946, 23947, 75109, e dell'assegno provvisorio numero 2789, intestati al signor Carlo Muletti fu Delfino, deceduto in Verzuolo (Saluzzo) il 24 marzo 1869.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione ai termini del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5912.

Saluzzo, 19 febbraio 1871.

639 AVV. V. ISASCA, proc. capo.

Accettazione d'eredità *col benefizio d'inventario.*

Con atto di questo giorno ricevuto dal sottoscritto, la signora Adelaide Pierotti vedova Zanfini, e il signor Giulio Zanfini, e la prima anco nell'interesse dei propri figli minori Attilio e Marianna, hanno accettato con benefizio d'inventario l'eredità di Antonio Zanfini, morto nel 1° febbraio corrente.

Dalla cancelleria del IV mandamento di Firenze.

Li 18 febbraio 1871.

632 EUG. MARZOLI, canc.

Provvedimento.

Con decreto delli 6 febbraio 1871, dietro ricorso delli signori Danna Giacomo fu Antonio Maria, residente a Monastero Vasco, e Danna Antonio Maria fu Bernardino, residente a Roccadebaldi, il signor presidente del tribunale civile di Mondovì ordinò che dal signor pretore della stessa città fossero assunte informazioni nelle forme stabilite pei procedimenti sommarii, onde vedere se si potesse far luogo alla instanza dei signori Danna suddetti, tendente a far dichiarare la assenza delli signori Pietro e Stefano fratelli Comino fu Bernardino, già residenti in Monastero Vasco.

Mondovì, li 17 febbraio 1871.

616 GABUTTI sost. DURANDO.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA